

Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 27-10-2017

OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno Duemiladiciassette addì Ventisette del mese di Ottobre alle ore Diciotto e minuti Zero in Santa Teresa Gallura e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto, contenenti l' elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA in seconda convocazione ed in seduta Pubblica dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti	Assenti
PISCIOTTU STEFANO ILARIO SARDO PAOLO MANDUCO GIOVANNI BATTISTA SCANO LILIANA PISCHEDDA LAURA MANNONI IGNAZIO GIANNONI ALBERTO TARAS MARIA LUCIA STEFANIA OGNO ANDREA PIRODDA PIERINO ASARA PIERPAOLO NICOLA MATTA NADIA AZARA DOMENICO BO' MARCO	CIROTTO TIZIANA ANTONA ANGELA MUNTONI MAURIZIO
Tot. 14	Tot. 3

COMPONENTI: Assegnati n. 17 -

In Carica n. 17

Assume la Presidenza il Sig. PISCIOTTU STEFANO ILARIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale SANNA MICHELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

La rendicontazione stenotipica di questo punto all'O.d.G. verrà allegata ad apposito atto separato solo in forma scritta.

Espone la proposta l'Assessore Taras;

Interviene il Sindaco che evidenzia che sono state sentite le Organizzazioni di categoria il giorno 25/10/2017 e che delle cinque associazioni invitate hanno risposto in due presenti alla riunione:

Prende la parola l'Assessore Mannoni e poi il Sindaco e quindi riprende Mannoni;

Il Consigliere Matta da lettura di un documento (dichiarazione di voto), che dopo consegna al Segretario perche' venga allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Interviene il Sindaco e poi Mannoni;

Interviene Matta e poi il Consigliere Pischedda per dichiarare la sua astensione;

Interviene il Consigliere Sardo, poi il Consigliere Bò e il Sindaco:

Interviene anche il Consigliere Azara D. poi l'Assessore Mannoni il Consigliere Matta e poi il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 50 del 20-10-2017;

Premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con 10 voti favorevoli n. 3 contrari (Azara – Matta – Bò) e 1 astenuto (Pischedda) palesemente resi da parte dei n. 14 componenti presenti

DELIBERA

Per le motivazioni nella stessa esplicitate,

- 1) di approvare la proposta di deliberazione n° 50 del 20-10-2017 avente per oggetto "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. " che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;

Di dichiarare,con separata successiva analoga votazione palesemente resa da parte dei n. 14 componenti presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Deliberazione di Consiglio n° 51 DEL 27-10-2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco PISCIOTTU STEFANO ILARIO	II Segretario Comunale SANNA MICHELE
Certifico che questa deliberazione é affissa ogg del registro delle pubblicazioni (art. quindici giorni consecutivi fino al . Contestualmente all'affissione all'albo è comun D.Lgs. n. 267/2000).	. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per
Dalla sede comunale, lì	
	Il responsabile delle pubblicazioni
Certifico che la presente deliberazione è stata p	pubblicata ai sensi di legge dal al
Dalla sede comunale, lì	
	Il responsabile delle pubblicazioni



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 20-10-2017

OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Responsabile del Settore FINANZE, CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE - Rag. Antonio Deidda

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previstì, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Santa Teresa Gallura, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere e migliorare i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora

garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Santa Teresa Gallura rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell'anno 2016, ed in particolare per un totale di n. 478.647 presenze (dati pubblicati dalla R.A.S.;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale, per il miglioramento delle condizioni dei siti di interesse turistico, ed in generale per il miglioramento dell'offerta di servizi al turismo, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto pertanto, sentite ed informati anche i titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Valutato, inoltre, che il combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2016, il quale dispone che le aliquote e le tariffe dei tributi comunali debbono essere approvati entro il termine legale stabilito per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, attualmente fissato al 31 dicembre 2017 e dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000, c.d. "Statuto del Contribuente", il quale stabilisce che l'introduzione di nuovi adempimenti tributari deve essere approvata almeno sessanta giorni prima della entrata in vigore degli stessi, induce a ritenere prudenzialmente che l'adozione del presente provvedimento intervenire non oltre la data della presente seduta;

Preso atto, anche sulla base di precedenti storici similari, della rilevanza dell'aspetto temporale, ed in particolare del rischio di subire, anche per lungo periodo, gli effetti negativi di eventuali vincoli legali temporanei sopravvenuti che dovessero incidere sulla potestà tributaria dell'ente;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, del 20/10/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Su proposta della Giunta;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Santa Teresa Gallura, con efficacia dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione presente relativa delibera di approvazione, ed in ogni caso da data antecedente al trentuno dicembre Duemiladiciassette, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
- 2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
- 3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
- 4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai

- sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997
- 5. di prevedere per l'anno 2017, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 2.000,00.
- 6. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

Il Responsabile del Settore Rag. Antonio Deidda

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 – Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:	
Il Responsabile del Settore: Rag. Antonio Deidda	
PARERE REGOLARITA' CONTABILE	
Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 – Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:	
Il Responsabile del Settore: Rag. Antonio Deidda	
Allegata alla Deliberazione di n° del DEL	



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Regolamento sull'Imposta di Soggiorno INDICE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 4 Misura dell'imposta
- Articolo 5 Esenzioni
- Articolo 6 Versamento dell'imposta
- Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 8 Controllo e Accertamento dell'imposta
- Articolo 9 Sanzioni
- Articolo 10 Riscossione coattiva
- Articolo 11 Rimborsi
- Articolo 12 Contenzioso
- Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
- **3.** La regione autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011, dell'assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Santa Teresa Gallura.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Santa Teresa Gallura, per il turismo ed attività accessorie e collaterali allo stesso, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.
- 2. Le disposizioni del regolamento in oggetto sono da applicarsi con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore e divengono efficaci prima del trentuno dicembre Duemiladiciassette.
- 3. Le strutture ricettive si compongono:

1) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

- Albergo
- Albergo residenziale
- Albergo diffuso
- Villaggio albergo

2) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

- Campeggi e villaggi turistici
- Area sosta caravan
- Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento

3) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

- Case per ferie
- Ostello della gioventù
- Affittacamere
- Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
- Residence
- Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)
- Turismo rurale
- Agriturismo
- Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98
- Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della

locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

Tale articolazione è a titolo meramente indicativa e non esaustiva

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

- 1.L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dei Comuni associati all'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
- 2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.
- 3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
- 4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.
- 5. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di agenti contabili, e sono tenuti ai consequenziali obblighi di resa del conto e di parificazione.
- **6**. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Articolo 4

Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
- 2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi, al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente, la facoltà di rimodulare le tariffe.
- 4. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che gestiscano immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria

Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) Portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%
 - e) Accompagnatore di handicap non autosufficiente di cui alla precedente lettera d)
 - f) Autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone
 - g) Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Santa Teresa Gallura, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza per esigenze di servizio.
 - h) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale.
 - i) In caso di calamità naturali e grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile locale, comunale, provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

- **1**. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore dell'immobile effettuano il versamento al Comune di Santa Teresa Gallura dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità:
- a) mediante bonifico bancario;
- b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;
- c)mediante versamento su apposito conto corrente postale;
- d)mediante pagamento presso gli esercizi commerciali convenzionati;
- e) mediante eventuali sistemi di pagamento online attivati dal Comune.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Santa Teresa Gallura sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- 3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita proceduta telematica.
- **4.** Il gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta, ed è tenuto ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbia incassato il tributo dal contribuente.
- 5. Il Comune di Santa Teresa Gallura si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul

portale web del turismo, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

- 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
- 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n 602/1973 ovvero mediante ordinanza-ingiunzione fiscale di cui all'R.D. n. 639/1910.

Articolo 11

Rimborsi

- 1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
- 2. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
- 3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore e divengono efficaci prima del trentuno dicembre Duemiladiciassette.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 l'art. 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione n. 96 del 29.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.